

## **RITAó Rendita Integrativa Temporanea Anticipata**

*Nota a cura di Valeria Picchio*

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (Rita) è una nuova prestazione di previdenza complementare che si affianca a quelle già conosciute (prestazioni in rendita o capitale, anticipazioni, riscatti).

La Rita ha fatto capolino nel panorama previdenziale per la prima volta con la legge di bilancio 2017 (legge 232/2016 art. 1 commi da 188-191)<sup>1</sup> a seguito di quanto previsto nell'accordo tra Governo e Sindacati del 28 settembre 2016. L'originaria formulazione ne prevedeva il carattere sperimentale (fino al 2018) in stretta correlazione con l'Ape volontario, tanto che era possibile chiedere la Rita al fondo pensione solo dopo aver ottenuto la certificazione dei requisiti per l'accesso all'Ape. La Rita, quindi, era sostanzialmente una prestazione ancillare di quest'ultimo dal momento che l'interessato iscritto al fondo pensione poteva attingere, prima del tempo, a somme dal patrimonio ivi maturato e ciò consentiva, per esempio, di chiedere un Ape volontario meno elevato e quindi alleggerire il successivo piano di ammortamento al momento della restituzione dell'anticipo pensionistico sulle rate della pensione.

Con la legge sulla concorrenza (art. 1 comma 38 legge 124/2017) la prestazione inizia a modificare la sua natura poiché viene inserita modo strutturale tra le prestazioni di previdenza complementare (infatti viene modificato l'art. 11 del d.lgs. 252/2005), è ammessa per i casi di inoccupazione oltre 24 mesi ed erogata a condizione che manchino non più di 5 anni rispetto al raggiungimento dei requisiti della pensione (qualche che fosse) del regime obbligatorio e gli statuti dei fondi possono ampliare il termine fino a 10 anni. In questo modo vengono superati il vincolo con l'Ape e il carattere sperimentale mentre inizia ad affacciarsi l'utilizzo delle prestazioni di previdenza complementare come una sorta di ammortizzatore sociale<sup>2</sup>.

Con la legge di bilancio per il 2018 (art. 1 commi 168-169 legge 205/2017) la Rita assume una struttura più compiuta e definitiva<sup>3</sup>. E' questa ultima che sarà analizzata in questa nota.

### **CHE COSA È?**

La Rita consiste nella erogazione frazionata di un capitale per il periodo considerato pari al montante accumulato richiesto. Non si tratta quindi di una vera rendita ma del pagamento periodico delle somme (o di una parte di esse) accantonate presso il fondo pensione per un determinato periodo. Per questa ragione il fondo pensione può erogare

<sup>1</sup> Vedi circolare COVIP n. 1174 del 22/3/2017

<sup>2</sup> Vedi circolare COVIP n. 5027 del 26/10/2017

<sup>3</sup> La COVIP ha fornito le prime indicazioni sulla nuova Rita con circolare n. 888 dell'8/2/2018

direttamente la Rita, a differenza delle rendite ordinarie che normalmente devono essere erogate per il tramite di un istituto assicuratore con cui il fondo abbia stipulato una convenzione. Non possono erogare la Rita le forme di previdenza complementare a prestazione definita ma solo quelle a contribuzione definita.

### **CHI PUO' CHIEDERLA?**

La Rita può essere richiesta da lavoratori dipendenti privati e pubblici che abbiano cessato l'attività o siano inoccupati. Deve, quindi, trattarsi di titolari di reddito da lavoro. Ciò significa che non è ammessa per altri soggetti, come, ad esempio, i familiari a carico non titolari di reddito da lavoro o titolari di PIP che non siano lavoratori.

Per i dipendenti pubblici che accedono alla Rita la legge precisa che l'attribuzione del TFS/TFR e indennità assimilate viene differita al momento in cui gli stessi raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia secondo le scadenze previste dalla legge.

### **REQUISITI**

Al momento della presentazione al fondo pensione della domanda di Rita il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni dalla cessazione dell'attività
- c) Almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza
- d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare

Oppure in alternativa può essere richiesta in presenza di:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa
- b) Inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi
- c) Maturazione del requisito di età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni
- d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare

Il requisito dei 20 anni di contribuzione deve essere attestato dall'estratto conto integrato (ECI) dell'INPS che si può reperire spesso (ma non sempre) sul sito dell'INPS, oppure dagli estratti conto rilasciati dagli enti di previdenza. Gli estratti contributivi possono essere richiesti anche tramite gli istituti di patronato. La COVIP ha segnalato che, laddove le forme di previdenza complementare lo consentano, è possibile anche produrre la dichiarazione sostitutiva ma in questi casi il fondo pensione dovrà fare verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e numerosi fondi pensione paiono contrari ad ammettere questa possibilità.

*Ci si chiede che cosa potrebbe accadere nel caso in cui al momento della prevista pensione di vecchiaia dovessero mancare i requisiti richiesti, vale a dire: l'estratto contributivo rilasciato ai fini della Rita si rivela in un secondo momento errato e*

*pertanto viene differito nel tempo il requisito per la pensione, oppure, per coloro che rientrano nel sistema contributivo puro (contributi solo dal 1996 in poi), non si raggiunge l'importo soglia dell'1,5 dell'assegno sociale. La domanda è pertinente soprattutto per il fatto che la Rita gode di un significativo vantaggio fiscale. Al momento non sono note risposte ufficiali a questa domanda.*

A differenza della prestazione descritta nella legge sulla concorrenza, la nuova formulazione di Rita prevede esplicitamente che entro 5 o 10 anni venga maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, escludendo quindi la possibilità di erogarla in caso di maturazione di un'altra prestazione pensionistica (pensione anticipata, pensione precoci, ecc.). Poiché, come è noto, il requisito della pensione di vecchiaia è collegato alla variazione dell'aspettativa di vita periodicamente certificato dall'istat, l'età della pensione di vecchiaia cui fare riferimento è quella prevista nel momento in cui viene presentata la richiesta di Rita.

*Considerato che potrebbero mancare anche 10 anni al raggiungimento del requisito pensionistico si incorrerebbe in 5 variazioni rispetto alle quali potrebbe essere difficile fare previsioni al momento della domanda.*

#### **A QUANTO AMMONTA?**

Come accennato, la Rita consiste nella erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Quindi è l'interessato, iscritto al fondo pensione, in presenza delle condizioni previste, che decide l'ammontare delle somme da impegnare a titolo di Rita e quindi potrà destinarne il 100% o una parte inferiore. I fondi pensione non possono imporre tetti.

È il fondo pensione stesso ad erogare l'importo, senza la mediazione dell'istituto assicuratore. Per quanto riguarda la periodicità del pagamento, secondo la COVIP i fondi possono definire intervalli non superiori a 3 mesi dal momento che si tratta di una misura diretta al sostegno del reddito. Peraltro, il pagamento periodico potrebbe essere sottoposto a costi amministrativi, che devono essere dettagliati secondo le indicazioni della COVIP e potrebbero quindi aumentare in presenza di aumento della frequenza.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento deve continuare ad essere mantenuta in gestione in modo tale da poter godere dei rendimenti della stessa. Secondo le indicazioni COVIP le rate verranno pertanto calcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. L'iscritto al momento della richiesta potrà indicare il comparto nel quale riversare il montante, nel caso di silenzio il montante dovrà essere attribuito al comparto più prudente della forma pensionistica complementare da questa individuato.

*Questa previsione solleva più di un problema: che cosa fare nel caso in cui lo statuto del fondo non preveda il frazionamento del montante su più linee? Nel caso in cui il fondo individui la linea garantita come la più prudente l'interessato dovrà essere reso consapevole dei particolari oneri di questa linea.*

Durante l'erogazione della Rita l'iscritto può decidere di cambiare comparto per il montante residuo secondo quanto sarà stabilito dalla forma di previdenza complementare.

A parere della COVIP il richiedente può anche chiedere di revocare la Rita secondo le modalità stabilite dalla forma pensionistica. Saranno, quindi, i fondi pensione a dare indicazioni a tale riguardo negli statuti.

Sulla parte non impegnata con la Rita l'interessato può chiedere anticipazioni e riscatti secondo le regole ordinarie così come usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in rendita o capitale.

Inoltre, resta ferma la possibilità di trasferimento della posizione individuale che, però, deve riguardare l'intero montante Rita compresa, con la conseguenza che questa viene revocata.

### **QUANTO COSTA?**

La COVIP ha chiarito che è possibile addebitare costi per l'erogazione della Rita ma nel caso in cui siano previsti dovranno essere indicati esplicitamente nella documentazione del fondo. Gli importi sono ammessi solo in cifra fissa, di livello contenuto e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute.

### **PREMORIENZA DEL RICHIEDENTE RITA**

In caso di morte dell'iscritto in fase di erogazione della Rita, il montante non utilizzato potrà essere riscattato dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati secondo l'art. 14 comma 3 d.lgs. 252/2005 e oppure secondo i criteri dell'art. 10 commi 3-ter e 3-quater d.lgs. 124/1993 laddove applicabile.

### **COMUNICAZIONE PERIODICA**

È con la comunicazione periodica annuale che devono essere date agli iscritti le informazioni sull'erogazione della Rita. In particolare, dovranno essere indicate l'ammontare delle rate di rendita erogate con la precisazione che l'importo è dato dalla somma delle rate corrisposte al lordo degli eventuali costi amministrativi sostenuti per il pagamento di ogni singola rata. In particolare nelle informazioni di dettaglio il fondo dovrà indicare: i pagamenti rateali, la data dell'operazione, il comparto interessato, le eventuali spese di addebito per l'erogazione. Se vi è valorizzazione della quota è anche necessario indicare il valore della quota alla data di valorizzazione e il corrispondente numero di quote annullate. Inoltre, devono essere fornite informazioni sull'imposta applicata, il numero di rate residue, la loro periodicità, la data dell'ultima rata prevista.

### **PROFILI FISCALI**

La Rita gode di significativi vantaggi fiscali. La legge ha infatti previsto che sulla parte imponibile venga applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota sostitutiva del 15%. Tale percentuale viene ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alle forme pensionistiche complementari che eccede il quindicesimo con il massimo di riduzione pari 6 punti percentuali. Quindi l'aliquota non potrà essere inferiore al 9%.

Se la data di iscrizione al fondo è antecedente il 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima di questa data sono computati fino ad un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di Rita per la determinazione dell'imponibile vengono imputate in primo luogo agli importi maturati fino al 31/12/2000, per la parte eccedente prima a quelle maturate dal 1/1/2001 al 31/12/2006 e successivamente a quelle maturate dal 1/1/2017. Quindi, semplificando, ciò significa che il principio del pro-rata si applica solo all'imponibile (che è differente per i tre periodi a causa delle norme vigenti all'epoca, cosiddetto M1 M2 M3) e non anche all'imposta, come invece avviene per le prestazioni ordinarie in capitale e in rendita di previdenza complementare.

L'interessato può decidere di non avvalersi della aliquota sostitutiva, in questo caso dovrà segnalarlo nella dichiarazione dei redditi e quindi sarà applicata la tassazione ordinaria.

Queste disposizioni fiscali si applicano anche ai dipendenti pubblici che chiedano la Rita. La precisazione è importante perché fino a tutto il 2017 le norme fiscali applicate ai dipendenti pubblici iscritti di fondi pensione fanno capo al d.lgs. 124/1993 e sono diverse da quelle applicate ai dipendenti del settore privato che fanno riferimento al d.lgs. 252/2005.

### **RITA E RISCATTO**

La legge 205/2017 (art. 1 comma 168, 4-quinquies lett. b)) ha anche modificato le norme in materia di riscatto totale per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa di oltre 2/3 o per inoccupazione per oltre 48 mesi. Ora è infatti possibile esercitare questa facoltà anche quando manchino 5 anni (o il diverso periodo stabilito dai fondi pensione) alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche. In precedenza era solo ammesso anticipare le prestazioni di previdenza complementare.

### **SEQUESTRABILITÀ E CEDIBILITÀ**

Anche alla Rita si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art. 11 comma 10 d.lgs. n. 252/2005 dal momento che si tratta di una prestazione di previdenza complementare e quindi, fermo restando che è intangibile la posizione individuale costituita presso la forma pensionistica, alla prestazione si applicano i limiti in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (articolo 128 del regio decreto-legge n. 1827/1935 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1155/1935, e dall'articolo 2 DPR n. 180/1950).

### **LA RITA CONVIENE?**

Con la Rita la previdenza complementare amplia decisamente le proprie possibilità passando da strumento a sostegno della pensione futura a mezzo utilizzabile, seppure a certe condizioni, prima del diritto a pensione per sostenere il reddito. Se questa finalità era già stata ammessa con le ipotesi di riscatto e di anticipazione previste dalla legge, è vero che con la Rita si fa un ulteriore passo in avanti.

La valutazione della convenienza è come sempre molto individuale. Non c'è dubbio però che la Rita goda di un particolare vantaggio fiscale, che può essere competitivo anche nei

confronti delle prestazioni ordinarie di previdenza complementare. E' vero tuttavia che il richiedente la Rita deve essere consapevole che le somme che vengono utilizzate prima non potranno essere disponibili dopo, quindi è necessario che il ricorso alla Rita sia molto ben ponderato.

Viceversa, introdurre meccanismi di flessibilità come questo potrebbe stimolare all'iscrizione alle forme di previdenza complementare perché i lavoratori, se adeguatamente informati, potrebbero essere interessati ad aderire a strumenti della contrattazione collettiva come i fondi pensione in grado di sostenerne il reddito non solo una volta pensionati ma anche in momenti difficili prima del raggiungimento del diritto a pensione. Aspetto questo tanto più importante oggi visto il costante e progressivo differimento dell'accesso alle prestazioni pensionistiche.

La Rita, quindi, deve essere colta come una opportunità. Opportunità evidentemente preclusa a chi non scelga la previdenza complementare o perché non adeguatamente informato o perché (e questo è l'aspetto più critico e il grande limite della previdenza complementare oggi) titolare di un rapporto di lavoro precario o non adeguatamente retribuito.